

“Le donne e i loro diritti: dalla Rivoluzione francese a Napoleone”

Nome e Cognome: **DANIELE SORVILLO**

Scuola: **LICEI “F. ANGELONI” di TERNI**

Il presente testo si presenta come **un’ipotesi schematica di lezione**, approfondimento di storia delle donne/di genere, da tenere in una **QUARTA LICEO DELLE SCIENZE UMANE**, nel secondo quadrimestre della programmazione di **STORIA**.

La presente UDA si dovrebbe svolgere in **2/3h** e prevede momenti di lezione frontale, condotti dall’insegnante, con la funzione di inquadrare le tematiche nel contesto storico di riferimento e di sintetizzare quanto emerso dal confronto con la classe, alternati, però, dalla lettura di documenti storici inerenti l’argomento, in cui la classe sarà chiamata, divisa in piccoli **gruppi di 3/4 alunni**, ad elaborare un proprio pensiero critico sui materiali consultati, attraverso il confronto con l’insegnante stesso e i restanti gruppi della classe.

Obiettivo di riferimento del percorso sarà l’acquisizione delle seguenti competenze:

1. ricostruire le dinamiche di differenza/disuguaglianza tra i generi e le relazioni di potere;
2. promuovere la didattica della storia in chiave di genere;
3. sviluppare il pensiero critico;
4. saper leggere, comprendere ed analizzare in modo corretto delle fonti storiche;
5. sostenere lo sviluppo delle pari opportunità e del rispetto dell’altro.

Per raggiungere questo obiettivo, dopo aver introdotto l’argomento della **Rivoluzione francese** in una o due lezioni precedenti, in modo da aver già fornito il quadro storico e i contesti di riferimento, l’insegnante partirà specificando che **le donne sono state protagoniste assolute della rivoluzione, fin dal 1789**, con una partecipazione continua ed attiva. In particolare si ricorderà una data specifica, quella del 5 ottobre 1789: il re di Francia, Luigi XVI, nonostante i consigli e le pressioni provenienti da più parti, rifiuta di approvare la *Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino* e i primi articoli della Costituzione. Il suo atteggiamento provocò una violenta fiammata insurrezionale: il 6 ottobre 1789 un **corteo di migliaia di donne** che chiedevano pane invase il castello di Versailles, esigendo la firma dei decreti e il trasferimento del sovrano a Parigi, dove sarebbe stato più facile controllarlo. Pressato dalla folla, il re dovette cedere su entrambi i punti. Era la prima rottura esplicita fra il

re e la rivoluzione e anche **la prima volta che un popolo esplicitamente connotato al femminile si mostrava con un volto non proprio benevolo.**

Si proseguirà facendo presente che, approvata il 26 agosto 1789, la *Dichiarazione* sanciva alcuni diritti fondamentali (libertà, proprietà, sicurezza), l'uguaglianza di fronte alla legge, la separazione dei poteri ed enunciava l'idea della sovranità popolare. Un testo, dunque, di grande valore simbolico che, secondo lo storico François Furet, segnava l'inizio di un **nuovo modo di pensare la società** come insieme di individui liberi e uguali, tutti sottomessi all'autorità universale della legge. Ma, quando la *Dichiarazione* del 1789 afferma solennemente che tutti gli uomini nascono liberi e uguali, **l'espressione uomini comprende anche le donne?**

I rivoluzionari dell'epoca avrebbero probabilmente risposto di no e che con la parola "uomini" si intendono i maschi. Del resto, alla voce "Cittadino" della progressista *Encyclopedie* di Diderot e d'Alembert (**alla cui stesura, tra l'altro, non poté contribuire nessuna donna**) si legge che questo titolo viene concesso alle **donne**, ai bambini e ai servitori, **soltanto in qualità di membri della famiglia di un cittadino propriamente detto.** Nessun accenno alle donne.

Per quanto incredibile possa sembrare, la battaglia contro i pregiudizi e la fiducia nella Ragione universale, temi cari all'Illuminismo, **si arrestavano ai confini del genere femminile.** Questo ci lascia comprendere come i diritti affermati in teoria, per tradursi in pratica, debbano fare i conti con tradizioni culturali, mentalità, condizioni storiche. Ieri come oggi, purtroppo.

Per approfondire ulteriormente, si rimarcherà come all'epoca dell'*Ancien Regime* le donne avevano una personalità civile quasi inesistente: privo di autonomia economica e patrimoniale, dipendente in tutto e per tutto prima dal padre e poi dal marito, **il genere femminile viveva una condizione di subalternità giuridica e intellettuale.**

Partendo dal presupposto che l'uguaglianza uomo/donna si basi sulla razionalità, la rivoluzione francese, però, mutò senza dubbio questa insopportabile situazione, rappresentando certamente un ingresso in grande stile delle donne nella scena politica. Le donne rivoluzionarie si battono in prima fila nelle strade, fondano **club femminili**, tengono assemblee, leggono i giornali partecipano al dibattito politico, inviando petizioni e rimostranze. Inoltre, sempre più consapevoli del loro ruolo, le donne richiedono una **migliore**

istruzione, perché comprendono che è da essa che passa il loro maggiore coinvolgimento nei poteri decisionali.

Con gli eventi rivoluzionari, le donne diventano **politicamente visibili**, a tal punto che **Olimpe de Gouges** ebbe modo di affermare provocatoriamente che, se le donne avevano il diritto di salire sul patibolo, come gli uomini, come loro dovevano ugualmente avere il diritto di salire sulla Tribuna. Autodidatta ma intellettuale sopraffina, protagonista fin dall'inizio della rivoluzione francese, la de Gouges pubblicò nel 1791 una **Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina**, in cui rivendicava con forza i diritti politici per la donna.

A questo punto si dividerà la classe in gruppi omogenei di 3/4 elementi e si somministrerà loro, in fotocopia, **il testo della de Gouges**, dando loro il tempo di leggerlo autonomamente e di evidenziarne le parti che ritengono essere più interessanti per la riflessione successiva. Alla fine della lettura, tutti i gruppi saranno chiamati, a turno, ad esprimere il proprio punto di vista sul documento letto, confrontando la propria opinione con quella degli altri gruppi, creando una vera e propria comunità ermeneutica. Tutte le evidenze messe in risalto dai gruppi verranno riportate dall'insegnante sulla lavagna della classe, in modo tale che da questo *brainstorming* possa essere tratta una sintesi utile per il proseguo del lavoro in classe.

Alla fine l'insegnante tirerà le fila del discorso facendo notare a tutti gli allievi che, modellato sulla *Dichiarazione* del 1789, il testo della de Gouges afferma solennemente che «**la Donna nasce libera e resta uguale all'uomo nei diritti**. *Le distinzioni sociali possono essere fondate solo sull'utilità comune*» (art. 1); sostiene il diritto della donna ad essere considerata pienamente cittadina: «*il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella nazione, che è la riunione dell'uomo e della donna*» (art. 3). Inoltre, con grande lungimiranza, afferma quelle che oggi chiameremmo **pari opportunità** in campo economico e sociale: la donna, infatti, «*partecipa a tutte le incombenze, a tutti i lavori faticosi e deve dunque avere la sua parte nella distribuzione dei posti, degli impegni, delle cariche, delle dignità e dell'industria*» (art. 13). La proprietà, continua la de Gouges nell'art. 17, appartiene ai due sessi, riuniti o separati, principio davvero assai "rivoluzionario" per l'epoca.

Infine l'insegnante farà notare che, purtroppo, l'iniziativa della de Gouges non ebbe successo, e non solo per la precoce e tragica fine della sua autrice (che fu ghigliottinata nel 1793 con l'accusa di *aver dimenticato le virtù che convengono al suo sesso*). Nella mentalità dei rivoluzionari, infatti, prevaleva nettamente l'idea che un limite o una "**inferiorità naturale**"

caratterizzassero il genere femminile, riservandogli un ruolo sociale di cura e di riproduzione, che **escludeva del tutto la sua reale partecipazione all'attività politica.**

Si concluderà, tuttavia, con la riflessione che la legislazione rivoluzionaria fece comunque, nonostante i suoi evidenti limiti, alcuni passi avanti nell'**emancipazione femminile**, sancendo i diritti civili della donna e **parificando su molti punti (come, ad esempio, il divorzio) la posizione del marito e quella della moglie.** Ma in tema di diritti politici, nemmeno la democratica e progressivamente illuminata *Costituzione* giacobina del 1793 riconobbe la cittadinanza femminile: il suffragio universale, introdotto da quella carta, era, infatti, solamente maschile.

La lezione successiva si dovrebbe svolgere, invece, dopo aver analizzato storicamente in classe l'evoluzione storica della Rivoluzione francese fino **all'avvento di Napoleone Bonaparte.**

Dopo aver inquadrato storicamente questo nuovo contesto storico di riferimento, infatti, si potrà riprendere l'approfondimento di storia della donna/di genere, sottolineando che **la situazione delle donne non subì mutazioni di rilievo nemmeno dopo la sua affermazione militare e politica.** Tuttavia, oggetto di approfondimento di questa seconda lezione sarà la considerazione che, prima ancora di essere incoronato imperatore il 2 dicembre 1804, Napoleone emanò uno dei risultati più duraturi del suo governo, una nuova legislazione sia in campo giuridico, sia in campo istituzionale: il *Codice Napoleone*, il nuovo codice civile francese, entrato in vigore all'inizio dell'anno 1804. Per molti aspetti, il *Codice* napoleonico riprese la legislazione civile della rivoluzione francese ma la materia in cui si registrano le maggiori differenze rispetto alla legislazione rivoluzionaria fu il **diritto di famiglia.**

A quella contrattualistica ed egualitaria della rivoluzione, il nuovo *Codice* sostituì, infatti, una **visione gerarchica ed autoritaria della famiglia**, modellata sull'impostazione data a tutta la compagine statale. Se, ad esempio, in epoca rivoluzionaria era stato abolito il dispotismo del *pater familias*, parificando su molti punti la posizione del marito e della moglie, il perno del diritto di famiglia del *Codice Napoleone* era invece **l'autorità quali assoluta del padre nei confronti di moglie e figli**, ritenuti entrambi "incapaci" di agire autonomamente. I figli potevano essere imprigionati per decisione del padre, secondo quanto stabilito dall'art. 375 e seguenti. Il Codice inoltre penalizzò fortemente la posizione dei figli naturali.

A questo punto la classe verrà nuovamente suddivisa in gruppi, sempre di 3/4 allievi, ma possibilmente variando la composizione rispetto a quelli precedentemente composti, in modo da stimolare ulteriori confronti critici interni, senza però perdere mai di vista l'omogeneità dei gruppi stessi. A tutti **verrà data, in fotocopia, una selezione del Codice Napoleone**, in particolare degli **articoli inerenti la donna, i suoi diritti e il suo ruolo all'interno dell'istituto della famiglia**. Anche in questo caso verrà concesso ai gruppi del tempo per la lettura individuale del documento storico assegnato e, come fatto in precedenza, alla fine della lettura, tutti i gruppi saranno chiamati, a turno, ad esprimere il proprio punto di vista sul documento letto, confrontando la propria opinione con quella degli altri, creando nuovamente una vera comunità ermeneutica. Tutte le evidenze messe in risalto dai gruppi verranno riportate dall'insegnante sulla lavagna della classe, in modo tale che da questo *brainstorming* possa essere tratta una sintesi utile per il rafforzamento concettuale del lavoro svolto in classe.

Tirando le somme del lavoro svolto, l'insegnante metterà in evidenza che, per ciò che concerne il ruolo della **donna**, essa non poteva disporre dei propri beni, né lasciare eredità, né rifiutarsi di seguire il marito ovunque egli decidesse di stabilirsi. (art. 214 e seguenti). Il **divorzio** fu conservato, ma in forma assai limitata e con un regime **molto sfavorevole alla donna**: tre soli motivi di divorzio erano ammessi (adulterio, eccessi ed ingiurie gravi), ma l'adulterio del marito era considerato motivo valido solo se accompagnato da concubinaggio (artt. 229 e 230); la pena per la donna adultera, invece, era di due o tre anni in casa di correzione, a discrezione del marito, il cui adulterio era punito solo con un'ammenda.

A conclusione di questo ipotetico e schematico percorso, l'insegnante potrebbe svolgere una verifica scritta sui due argomenti trattati (Rivoluzione francese e Napoleone Bonaparte), a risposta aperta sintetica, sul modello della **Tipologia B previsto per la terza prova dell'Esame di Stato**, includendo ovviamente, nel numero delle domande da proporre agli alunni, alcune specifiche, relative alla storia delle donne/del genere affrontata in approfondimento, per verificare l'acquisizione individuale dei contenuti proposti e saggiare la capacità critica maturata in ogni studente dopo la lettura dei documenti storici e la riflessione collettiva su di essi